

nè conoscerle nè apprezzarle, e il nostro giudizio, il quale non può a meno di essere generale, non si piegherebbe alle esigenze delle circostanze. Questo possono farlo i clienti, i quali soli hanno diritto, hanno interesse di giudicare.

Sarebbe omai tempo che i Governi smettessero il malvezzo di volerla sempre fare da tutori ai privati, come se questi fossero incapaci di conoscere i loro veri interessi, di tutelare se stessi. Se i legislatori fossero uomini di natura superiore agli altri cittadini, potrebbe forse legittimarsi l'intervento della legge nelle faccende private; ma, ciò non essendo, non posso rendermene ragione. Anzi i legislatori trovansi in condizione inferiore a quella dei privati, inquantochè non sono mossi dal pungolo del proprio interesse e non possono tenere conto delle circostanze. Avviciniamoci dunque il più che possiamo alla libertà, che è utile al pubblico e che, non creando imbarazzi al Governo, non lo distrae dalle essenziali sue obbligazioni.

PRESIDENTE. Persistendo il deputato Tegas nel suo emendamento, lo metterò ai voti.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole De Sonnaz ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Sento perorare benissimo la causa degli avvocati, sento parlare pur benissimo per i procuratori, ma per i cittadini non sento dire nulla. Vorrei proporre, posciachè si ritorna su questo punto di legislazione, che l'intervento dei procuratori nell'è cause fosse facoltativo e non obbligatorio. (*Segni di assenso*)

MICHELINI G. B. Bene! bene!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Tegas, la quale consiste nel sopprimere le parole *della avvocatura*.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 3...

NEGRONI. Domando la parola.

L'onorevole Tegas proponeva una soppressione, io propongo invece una lieve aggiunta per emendamento a quest'articolo. La mia aggiunta consisterebbe nel dire che l'ufficio di procuratore è incompatibile con qualsiasi pubblico impiego governativo non gratuito, amministrativo o militare; consisterebbe sostanzialmente nell'aggiungere le parole *governativo non gratuito* a quella *d'impiegato*. Credo che non sia nell'intendimento della Commissione e del Governo il rendere la professione di procuratore incompatibile coll'impiego, ad esempio, di segretario di un comune, di una congregazione di carità o di un'opera pia. Lasciando l'articolo quale è, vi sarebbe per lo meno un grave dubbio circa questa incompatibilità, potendosi da chi la sostenesse affermare che l'impiego di segretario di un comune sia appunto un impiego non gratuito nell'ordine amministrativo; lo stesso può dirsi dell'impiego di segretario di una congregazione di carità o di un'opera pia qualsiasi.

Non veggio quale inconveniente si possa incontrare nel sopprimere questa incompatibilità in modo chiaro, netto e preciso. Accade infatti senza alcun detrimento,

soprattutto nelle provincie di non grande considerazione, che la stessa persona eserciti il mestiere di procuratore ed adempia ad un tempo all'ufficio di segretario di qualche comune, tanto più se si tratta di comuni d'ultima categoria, dove l'impiego di segretario non porta residenza nello stesso comune.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anzitutto debbo dichiarare che intendimento del Governo nel formulare l'articolo 3 si fu appunto di escludere dall'esercizio di procuratore non solo i funzionari governativi, ma anche i comunali ed altri di simil genere, quando gratuito non sia il loro impiego. Penso conseguentemente che non possa esservi dubbio a fronte del tenore dell'articolo 3 come è proposto dal Governo, che l'ufficio di procuratore sarebbe incompatibile coll'impiego di segretario comunale, come anche coll'impiego di segretario di un'amministrazione di carità, quando mai occorresse, ciò che non credo, che fosse questo ufficio retribuito. I membri di un'amministrazione di carità o di altra opera pia, come anche i segretari di esse, non hanno stipendio. Ma se per eccezione vi fosse alcuno che per prestare la sua opera a questi stabilimenti di beneficenza esigesse un onorario, a termini di quest'articolo egli sarebbe escluso dall'esercizio della professione di procuratore.

Resta ora a vedere se ciò debba o no mantenersi nella legge. A mio avviso l'esclusione deve essere mantenuta: mi oppongo quindi all'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante.

Due sono i motivi che determinano il Governo a mantenere questa esclusione: l'uno è fondato sull'interesse della difesa, il secondo sopra una ragione di moralità.

L'interesse della difesa esige che colui cui per propria professione spetta di rappresentare le parti in giudizio, sia sempre libero, onde in qualunque momento il suo ministero venga richiesto, possa senz'altro prestarlo ed essere pronto all'invito ed agli ordini del tribunale, quando si chiami la causa all'udienza, o per altri motivi occorra il suo contraddittorio. Ora, se si ammette la compatibilità dei due uffici, potrebbe accadere che un procuratore, nel giorno stesso e nell'ora in cui la causa è chiamata in spedizione e per ragione del suo ministero deve essere dinanzi al tribunale, sia per ragione del suo impiego obbligato a trovarsi nella sala comunale od in altro luogo. In tal caso egli sarebbe costretto a mancare o al dovere della sua professione o a quello delle altre funzioni di cui è rivestito.

Ho detto inoltre che avvi una ragione di moralità e su questo non occorrono molte parole. Quegli che ha un impiego di segretario comunale, o di segretario di uno stabilimento di beneficenza, non può esercitare un'influenza a pro della sua clientela, che potrebbe essere dannosa all'amministrazione della giustizia e dannosa eziandio all'esatto adempimento del suo dovere? Quindi è debito del legislatore di prevenire, e nell'interesse dei litiganti ed anche nell'interesse della dignità delle persone che esercitano questa professione, le conseguenze che potrebbero derivare dal cumulo di questa profes-